 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 538

STINQ - PN/AIA/12

STINQ - PN/AIA/12-1

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1959 del 16 ottobre 2008, modificata ed aggiornata con i decreti n. 1925 del 7 ottobre 2009, n. 3214 del 15 dicembre 2010 e n. 980 del 12 maggio 2011.

Società CEMENTIZILLO S.P.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto n. 1959 del 16 ottobre 2008, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale è stata concessa, alla Società CEMENTIZILLO S.P.A. con sede legale in Padova, via Carlo Cassan, 10, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto di cui al punto 3.1, dell'Allegato I al decreto legislativo medesimo (Impianti destinati alla produzione di clinker – cemento – in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno), sito in Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1925 del 7 ottobre 2009, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 1959/2008;

Visto il decreto n. 3214 del 15 dicembre 2010 del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, con il quale è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1959/2008, come modificata con il decreto n. 1925/2009;

Visto il decreto n. 980 del 12 maggio 2011 del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, con il quale è stato abrogato l'articolo 8 del decreto n. 1959/2008 ed è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 3214/2010;

Vista la nota del 24 ottobre 2012, con la quale la Società Cementizillo S.p.a. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

- redistribuzione dei quantitativi di rifiuti non pericolosi recuperati mantenendo inalterato il quantitativo massimo di rifiuti recuperabili, con l'inserimento nella tipologia già autorizzata 13.1, del nuovo codice CER 10 01 03 (ceneri leggere di torba e di legno non trattato) e soppressione delle tipologie 7.12 calchi di gesso esausti e 13.3 Ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati a CDR;

Vista la nota prot. n. STINQ - 36947 – PN/AIA/12 - 12-1 del 13 novembre 2012, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Fanna (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale e all'AATO Occidentale, copia della citata nota della Società datata 24 ottobre 2012 e di tutta la documentazione tecnica allegata;

- specificato che le modifiche sono da ritenersi non sostanziali ai sensi dell'articolo 5 lettera l-bis, del decreto legislativo 152/2006;

- invitato gli Enti coinvolti a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, i pareri di competenza ed eventuali modifiche alle prescrizioni già inserite nell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 60399/ISP/DP del 26 novembre 2012, con la quale l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha comunicato di non rilevare motivi o pareri ostativi alla modifica non sostanziale all'impianto della Società Cementizillo S.p.a.;

Preso atto che il Comune di Fanna (PN), la Provincia di Pordenone, ARPA FVG, ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, e AATO Occidentale, hanno ritenuto di non esprimere alcun parere riguardo le modifiche comunicate dalla Società con la nota del 24 ottobre 2012;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;


Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1959 del 16 ottobre 2008, modificata ed aggiornata con i decreti n. 1925 del 7 ottobre 2009, n. 3214 del 15 dicembre 2010 e n. 980 del 12 maggio 2011;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società CEMENTIZILLO S.P.A. con sede legale in Padova, via Carlo Cassan, 10, con il decreto n. 1959 del 16 ottobre 2008, come modificata ed aggiornata con i decreti n. 1925 del 7 ottobre 2009, n. 3214 del 15 dicembre 2010 e n. 980 del 12 maggio 2011.



Art. 2 - L'Allegato DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA', al decreto n. 1959 del 16 ottobre 2008, sostituito con l'articolo 2 del decreto n. 3214 del 15 dicembre 2010, viene ulteriormente sostituito dal seguente:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Il cementificio Cementizillo S.p.A., oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, è localizzato in via Pradis 2, nel comune di Fanna (PN).

Le coordinate geografiche del sito sono:

Latitudine 46° 10' 34"

Longitudine 12° 44' 33"

In base al Piano Regolatore Generale del Comune di Fanna (PN) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 19/01/1999 la zona interessata dall'insediamento in esame è classificata "ZONA D2 – DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN FORMA AGGLOMERATA" ed è catastalmente individuata al foglio n. 4, mappale n. 55.

La superficie catastale dell'impianto è di 255.510 m², di cui la superficie coperta è di 26.359 m², quella scoperta di 229.151 m².

I centri abitati più vicini allo stabilimento sono Fanna (1.508 ab, 10,13 km², 274 mt. s.l.m.) a circa 1,5 km a nord-est e Maniago (11.708 ab, 69,11 km², 283 mt. s.l.m.) a circa 2,5 km a ovest.

A circa 31 km a sud c'è la città di Pordenone (48.599 ab, 38,23 km², 24 mt. s.l.m.).

Il comune di Fanna non è interessato da aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) o ZPS (Zone di Protezione Speciale).

La zona SIC più vicina al sito in esame è la zona SIC "Val Colver di Jof" (codice IT3310002) di 393 ettari, situata a circa 4 km nord-ovest.

Allo stato attuale il Comune di Fanna non ha ancora provveduto ad effettuare la classificazione acustica del territorio comunale.

Il territorio circostante l'area su cui sorge l'azienda non è densamente abitato, tra i centri dei paesi limitrofi (Fanna e Maniago) e l'azienda il territorio è caratterizzato per lo più da vegetazione naturale o da aree coltivate.

Si riporta di seguito una descrizione delle attività e delle infrastrutture entro 1 km dal perimetro dell'impianto:

TIPOLOGIA	BREVE DESCRIZIONE
Attività produttive	Nessuna attività di produzione, depositi di legname e materiale edile
Case di civile abitazione	Alcune case isolate, quartiere S-W di Fanna e Est di Maniago
Scuole, ospedali, etc.	No, ospedale di Maniago a circa 2-3 km, scuola di Fanna a circa 1,2 km dal perimetro aziendale
Impianti sportivi e/o ricreativi	No, Campo sportivo a circa 2 km
Infrastrutture di grande comunicazione	Nessuna di grande comunicazione. Strada SS 464 di Spilimbergo, Strada Provinciale Maniago-Fanna, Linea ferroviaria Sacile-Pinzano-Gemona
Opere di presa idrica destinate al consumo umano	No, i pozzi di presa acquedotto Consorzio Fanna-Arba-Vivarò sono a circa 3 km

Corsi d'acqua, laghi, mare, etc.	Letto del torrente Colvera, Rio Fontanelle
Riserve naturali, parchi, zone agricole	Agricoltura coltivazione mais, soia. Bosco latifolia.
Pubblica fognatura	Sì (l'impianto non è collegato alla pubblica fognatura)
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti	Metanodotto, Acquedotto.
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kW	Linea 130 kV Terna
Altro (specificare)	Vivaio Corpo Forestale Regionale, Vivaio associazione "conservazione mele antiche".

Cicli produttivi

La cementeria di Fanna (PN) venne avviata nel 1974.

Nel corso degli anni l'azienda ha costantemente adeguato gli impianti alle tecnologie più avanzate.

Dal 1999 lo stabilimento ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000.

Nel 2004 è stata effettuata una ristrutturazione che ha comportato la costruzione di un nuovo impianto di macinazione del carbone coke e di due sili di stoccaggio asserviti ciascuno da un filtro a maniche. Nel contempo anche per l'impianto di cottura è stato installato un nuovo filtro a maniche e il relativo camino è stato dotato di un misuratore in continuo per il monitoraggio di: carbonio organico totale, acido cloridrico, biossido di zolfo, monossido di carbonio, ossidi di azoto, polveri, ossigeno, temperatura e portata.

Inoltre nel 2004 è stato installato un precalcinatore con aria terziaria al fine di ridurre l'emissione di NO_x, a questo scopo è stato anche sostituito il bruciatore principale con uno di nuova concezione e minore impatto ambientale.

L'attività industriale consiste nella produzione ed il commercio di leganti idraulici di migliore qualità possibile nel rispetto dei vincoli imposti dalle normative vigenti.

L'azienda si identifica nella seguente attività IPPC (rif. All I del D.Lgs. n. 59/2005):

3. Industria dei prodotti minerali: 3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

Nel cementificio di Fanna si producono leganti idraulici mediante il procedimento tecnologico definito "a via secca", procedimento attraverso il quale le materie prime, opportunamente dosate, vengono trasformate in polvere finissima in appositi mulini prima di essere introdotte nell'impianto di cottura. Secondo quanto descritto nelle BREF il processo a secco rappresenta lo stato dell'arte dell'industria di produzione del cemento.

Per garantire la massima uniformità ed omogeneità delle caratteristiche fisico-chimiche la farina cruda macinata viene omogeneizzata per mezzo di agitazione pneumatica con aria compressa in sili speciali ed infine inviata nell'impianto di cottura.

La chimica-fondamentale del processo di produzione del cemento è basata sulla decomposizione del carbonato di calcio (CaCO₃) a circa 900° C per formare ossido di calcio (CaO, calce) e liberare biossido di carbonio allo stato gassoso (CO₂); questo processo prende il nome di calcinazione. La fase successiva è costituita dalla clinkerizzazione, nella quale l'ossido di calcio reagisce ad alte temperature (tipicamente 1400-1500 °C) con silice, allumina e ossido ferroso per formare silicati, alluminati e ferriti di calcio che compongono il clinker.

Questo processo avviene in un forno rotante, l'aspetto del prodotto in uscita è quello di roccia granulata sinterizzata che viene successivamente frantumata e macinata assieme al gesso e ad altre aggiunte per produrre il cemento.

Le proprietà agglomeranti del cemento sono dovute ai silicati e agli alluminati di calcio che, reagendo con l'acqua, danno luogo a prodotti idrati insolubili.

Le materie prime utilizzate in Cementizillo S.p.A. di Fanna sono principalmente materiali naturali provenienti da cave ad eccezione delle scaglie di laminazione e ceneri di carbone; sia il semilavorato (clinker), che i prodotti finiti non presentano caratteristiche né di tossicità né di potenziale molestia olfattiva.

I materiali utilizzati nel cementificio sono i seguenti:

- **CALCARE:** costituito da carbonato di calcio (CaCO_3) quasi puro con tracce di ossidi di alluminio, ferro, magnesio; è il componente principale della miscela cruda da cemento di cui costituisce circa l'80%. Numero CAS (Chemical Abstracts Service): 1317-65-3.
- **MARNE:** costituite da rocce risultanti da associazioni di carbonato di calcio e argilla sotto forma microcristallina.
- **CESSO:** prevalentemente composto da solfato di calcio biidrato ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$); è un componente minore del cemento (3% - 5%) ed ha il compito di regolare la velocità di reazione (definita "presa") del cemento.
- **SCAGLIE DI LAMINAZIONE:** sono un residuo derivante dalla laminazione dell'acciaio durante la preparazione del prodotto di ferro e/o da lavorazioni di graniglie metalliche, il costituente prevalente è Fe_2O_3 . Codice Rifiuto CER 10.02.10.
- **CENERI DI CARBONE:** sostanze inerti non combustibili presenti nei carboni la cui composizione chimica è in funzione della geologia ed idrologia dei terreni da cui il carbone è stato estratto, ed è sostanzialmente analoga a quella della pozzolana.
- **POZZOLANA:** materiale naturale di origine vulcanica che contiene costituenti che, combinandosi con la calce, a temperatura ordinaria ed in presenza di acqua forma dei composti stabili, inattaccabili dall'umidità. La pozzolana utilizzata dallo stabilimento proviene dalla regione Lazio ed è ad alto tenore di silice reattiva.
- **SOLFATO FERROSO:** il materiale ha lo scopo di ridurre sotto i due ppm la presenza di cromo esavalente idrosolubile, come previsto da direttiva europea 2003/53/CE recepita in Italia dal DM 10 maggio 2004.
- **ADDITIVI PER CEMENTO:** si utilizzano nella macinazione del cemento, sono additivi liquidi a base di sostanze clorurate o esenti cloruri, aventi proprietà sia coadiuvanti del processo di macinazione, sia incrementatori delle resistenze dei cementi e della calce.
- **CENERI DA COMBUSTIONE DA BIOMASSA –** Codici CER 10 01 15 e 10 01 17. Ceneri da incenerimento o coincenerimento di materiali vegetali (biomasse) utilizzati a seconda della tipologia o in macinazione crudo o in macinazione clinker.
- **CLINKER:** costituito principalmente da silicato bi-tricalcico ($2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$, $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$), ed alluminato tricalcico ($3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$); è il semi prodotto derivante dalla cottura delle materie prime, finemente macinate, nel forno da cemento ed avente reattività idraulica che lo rende il componente fondamentale del cemento. Numero CAS 13397-24-5.

I combustibili utilizzati sono:

- **Combustibili solidi:** COKE DI PETROLIO, costituito in prevalenza da carbonio libero con tenori decrescenti di materie volatili provenienti dal contenuto di idrogeno ed ossigeno legati sotto forma di composti con il carbonio, più tenori variabili di zolfo, sostanze inorganiche ed acqua. Numero CAS 7440-44-0.
- **Combustibili liquidi:** NAFTE DENSE o OLII COMBUSTIBILI, sono utilizzati in alternativa al combustibile solido, sono costituiti da miscele complesse di idrocarburi paraffinici, naftenici, aromatici, ecc. e da prodotti solforati, azotati ed ossigenati. Numero CAS 8002-05-9.

L'azienda utilizza rifiuti inorganici non pericolosi non derivanti da cicli produttivi come materia prima, svolgendo attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 allegato C alla parte quarta. Questa attività è già autorizzata dalla Provincia di Pordenone (autorizzazioni Prot.0038880 30/07/2004, Prot.0020570 13/04/2004, Prot.0015726 18/03/2004, Prot.0031724 27/06/2003).

Negli impianti di Cementizillo S.p.A. di Fanna non è prevista permanenza continua di personale nei reparti produttivi, essendo condotti e controllati a distanza da una sala comando centralizzata, continuamente presidiata, dove vengono svolte le seguenti funzioni:

- comando e controllo delle sequenze di avviamento ed arresto delle macchine
- trattamento delle misure logiche ed analogiche
- interventi di regolazione
- allarmi di processo ed allarmi relativi ai motori
- supervisione e controllo

Il ciclo produttivo di Cementizillo S.p.A. di Fanna (rappresentato nella pagina seguente) si sviluppa a carattere continuo nel tempo, operando con personale ad esso direttamente dedicato disposto su tre turni di 8 ore lavorative ciascuno, mentre il restante personale opera di norma a giornata.

Le fasi dell'attività produttiva si possono riassumere in:

a) **REPARTO FRANTUMAZIONE MATERIE PRIME (FRANTUMAZIONE)**

- ricevimento e stoccaggio materie prime (calcare, marne e scaglie di laminazione)
- miscelazione marna e scaglie di laminazione
- ripresa e alimentazione tramogge frantoio
- frantumazione
- trasporto materiale frantumato al capannone materie prime

b) **MACINAZIONE MISCELA CRUDA (MACINAZIONE CRUDO) E OMOGENEIZZAZIONE**


- estrazione dal capannone M.P
- trasporto tramite nastri in gomma dal capannone alle tramogge del molino crudo
- dosaggio ponderale
- macinazione con molino a sfere
- trasporto meccanico dal molino ai sili omo
- omogeneizzazione farina
- scarico farina omogeneizzata nel silo di stoccaggio
- stoccaggio farina

c) **PRERISCALDO E COTTURA DELLA MISCELA ARTIFICIALE**

- estrazione farina dal silo di stoccaggio e suo trasporto al silo intermedio
- dosaggio ponderale
- trasporto della farina pesata alla torre di preriscaldamento
- preriscaldamento del materiale
- precalcinazione
- cottura nel forno rotante
- raffreddamento clinker
- messa a deposito del clinker
- insufflaggio aria di raffreddamento in griglia
- condizionamento e filtrazione aria di raffreddamento (griglia)
- invio gas alla torre di condizionamento e al crudo
- condizionamento gas uscita torre di preriscaldamento (torre di condizionamento)
- filtrazione gas uscita torre di condizionamento e macinazione crudo
- invio al camino

d) **MACINAZIONE CLINKER (MACINAZIONE COTTO)**

- carico tramogge molini
- dosaggio
- macinazione
- separazione dinamica
- trasporto prodotto finito ai sili di stoccaggio
- filtrazione



e) INSACCO, SPEDIZIONE FINITI E CLINKER

- estrazioni dai silo finiti
- carico automezzi
- estrazioni dai silo finiti
- insacco
- pallettizzazione
- inserimento cappuccio termoretraibile
- carico automezzi
- estrazione silo clinker
- trasporto silo vendita clinker
- carico automezzi

Non esiste generazione di energia elettrica, se non dal gruppo elettrogeno che entra in funzione in situazioni di emergenza.

Principalmente i combustibili utilizzati hanno funzione di produrre energia termica di processo, decarbonatazione e sinterizzazione delle materie prime per la produzione di clinker.

Le fonti di energia utilizzate per il processo produttivo sono coke di petrolio, olio combustibile denso ed energia elettrica di rete, a fronte della produzione di cemento (sfuso e in sacco) e clinker.

L'energia specifica, pari a circa 3.400 MJ su tonnellata di prodotto, è sostanzialmente in linea con quanto previsto dal documento BREF.

Emissioni in atmosfera

Tutti i punti di emissione sono stati autorizzati dal Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico e Ambientale della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici con Decreto ALP.10 – 2658-PN/INAT/818/1 del 21 dicembre 2004 e sono dotati di proprio sistema di abbattimento delle polveri costituito da filtri a manica, le polveri trattenute dai filtri sono automaticamente reimmesse nel ciclo produttivo e quindi non vi è produzione di rifiuto.

I prelievi e le analisi alle emissioni sono effettuati utilizzando i seguenti metodi con cadenza in base a Decreto di Autorizzazione:

- polveri totali UNI EN 13284-1/03
- ossidi di azoto EPA CTM 034/99
- ossidi di zolfo DM 25/08/00 ALL 1

I risultati delle analisi di monitoraggio delle emissioni in atmosfera evidenziano l'ampio rispetto dei limiti autorizzativi.

L'emissione del camino principale (E4bis) è dotata di sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) per i parametri CO, CO₂, HCl, NO_x, SO₂, TOC, O₂, H₂O, polveri totali, temperatura e portata.

Le medie orarie vengono memorizzate su supporto informatico e trasmesse quotidianamente all'ARPA FVG di Pordenone secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Ditta e dal Comune di Fanna in data 16 gennaio 2006.

Con frequenza annuale lo SME è sottoposto ad indagine di accuratezza ai sensi del DM 21/12/1995.

Emissioni diffuse

L'azienda, al fine di prevenire e contenere le emissioni diffuse provenienti in particolare dai depositi esterni di materie prime, dalle vie di circolazione interna, nonché da altri punti significativi dell'impianto, adotta i seguenti interventi:

- le scorte strategiche di materie prime sono disposte in cumuli ricoperti di terra vegetale ed inerbiti;
- il deposito del carbone è contornato da una barriera di calcare inerbito e piantumato;
- sia sul deposito carbone che sul deposito materie prime di cava viene utilizzato un sistema di nebulizzazione dell'acqua;
- le strade e i piazzali asfaltati della cementeria vengono regolarmente puliti con motospazzatrice;

- i reparti della cementeria sono dotati di tubazioni fisse per il collegamento di unità aspiranti; lo stabilimento ha in dotazione unità aspiranti carrellate;
- i punti di carico dei prodotti finiti e dei semilavorati (clinker) sono dotati di sistema di depolverazione e l'aria viene inviata a filtri a tessuto prima di essere reimessa in atmosfera. È in ordine per il 2007 l'installazione di un sistema di depolverazione della pallettizzatrice (anche in questo caso l'aria prima di essere reimessa in atmosfera verrà filtrata in un filtro a maniche);
- il clinker è depositato in due sili chiusi e depolverati. Le materie prime e il carbone una volta frantumati sono stoccati al chiuso e movimentati con sistemi automatici.

L'azienda effettua monitoraggi periodici per la valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici aerodispersi (ex D.Lgs. 626/94).

Scarichi idrici

In riferimento agli scarichi, identificati con i numeri 13 e 14, l'azienda è autorizzata, per quel che riguarda il n. 13 su corpo idrico superficiale denominato "Rio Fontanelle" con determinazione della Provincia di Pordenone n. 2535 del 27/11/2006 e per quel che attiene lo scarico n. 14 dal Comune di Fanna con autorizzazione del 12 gennaio 2007. Gli scarichi sono così caratterizzati:

- allo scarico n. 13 vengono recapitate le acque di raffreddamento di spillamento, le acque meteoriche e dei disoleatori OCD e lavaggio automezzi;
- allo scarico n. 14 vengono recapitate le acque reflue civili in uscita al depuratore e le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (previo trattamento delle acque di prima pioggia, come da LR Lombardia del 12/12/2003, n. 26);
- scarico al suolo di acque reflue provenienti dalla zona frantoio dell'area di cava.

La periodicità di prelievo e di analisi ai due punti di scarico è semestrale come prescritto dall'autorizzazione in essere. I risultati dei controlli sono ampiamente inferiori ai limiti autorizzativi.

Rumore

La valutazione delle emissioni e delle immissioni di rumore nell'ambiente esterno ed abitativo è stata effettuata ai sensi della legge n. 447 del 26 ottobre 1995.

In base alle caratteristiche dell'area e in considerazione del fatto che il Comune di Fanna non ha provveduto all'adozione del piano di classificazione acustica del territorio, per l'Azienda si applicano i limiti provvisori previsti dal DPCM 01/03/1991 per le aree "zona esclusivamente industriale" relativamente per i punti a ridosso del perimetro aziendale e per le aree residenziali "zona B" per i punti di immissione in corrispondenza delle abitazioni.

I valori limite di legge per le due aree sono così stabiliti:

Area zona esclusivamente industriale:

- valore limite assoluti di immissione: 70 dB(A) periodo di riferimento diurno e notturno.

Aree residenziali zona B:

- valore limite assoluti di immissione: 60 dB(A) periodo di riferimento diurno;
- valore limite assoluti di immissione: 50 dB(A) periodo di riferimento notturno.

Confrontando i limiti di legge con i dati rilevati, considerato che non si è in presenza di componenti impulsive o tonali e non ci sono rumori a tempo parziale, si evidenzia quanto segue:

- viene rispettato il limite assoluto di immissione stabilito per le aree "zona esclusivamente industriale" sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno;
- viene rispettato il limite assoluto di immissione stabilito per le aree residenziali "zona B" sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno (livelli con traffico veicolare escluso).

Il rispetto dei limiti di immissione rende inapplicabile la verifica dei valori limiti differenziali in quanto il criterio differenziale non risulta applicabile come previsto dall'art. 3 – "Criteri per l'applicazione del criterio differenziale" – del D.M. 11/12/1996.

Alla luce dei risultati generali della valutazione delle immissioni di rumore nell'ambiente esterno, si può concludere che il rumore prodotto dall'attività rispetta i limiti di legge e si può quindi considerare non disturbante.

Rifiuti

Rifiuti recuperati

L'azienda utilizza rifiuti inorganici non pericolosi come recupero di materia, svolgendo attività di messa in riserva (R13) e recupero (R1, R5), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 allegato C alla parte quarta. Questa attività è già autorizzata dalla Provincia di Pordenone (comunicazioni Prot.0038880 30/07/2004, Prot.0020570 13/04/2004, Prot.0015726 18/03/2004, Prot.0031724 27/06/2003).

A seguito dell'emanazione del DM 186/2006, in data 29/06/2006 è stata richiesta alla Provincia di Pordenone l'autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 (ex art. 28 del D.Lgs. 22/97).

In data 05/07/2006 la Provincia ha assunto la richiesta al protocollo n. 45537 e ha dato comunicazione all'azienda dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90. Infine in data 16/11/2006 la Provincia ha rimandato l'istanza all'Autorizzazione Integrata Ambientale, consentendo alla Società di proseguire nell'attività fino al rilascio dell'A.I.A.

Le operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi sono conformi alle disposizioni dell'art. 6, commi 3 e 4 (quantità massima) del DM 05/02/1998 così come modificati, sia alle norme tecniche individuate dall'allegato 5 del DM 186/2006.

I rifiuti in ingresso allo stabilimento vengono sottoposti alle procedure aziendali di controllo ed accettazione, con preventiva caratterizzazione chimico-fisica attraverso il campionamento ed analisi di campioni rappresentativi, secondo le norme UNI 10802.

Con nota del 22 dicembre 2010 la Società ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-novies del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di inserire tra i rifiuti recuperabili il nuovo codice CER 10.01.01 – Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04), inquadrabile nella tipologia 13.1 del Suballegato 1, all'Allegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

Con nota del 24 ottobre 2012, trasmessa ai sensi dell'articolo 29 nonies del d.lgs. 152/2006, la Società ha comunicato l'intenzione di procedere alla redistribuzione dei quantitativi di rifiuti non pericolosi recuperati mantenendo inalterato il quantitativo massimo di rifiuti recuperabili con l'inserimento nella tipologia già autorizzata 13.1 del nuovo codice CER 10 01 03 (ceneri leggere di torba e di legno non trattato) e soppressione delle tipologie 7.12 calchi di gesso esausti e 13.3 Ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati a CDR;

Rifiuti prodotti

I rifiuti prodotti dall'azienda derivano dai servizi ausiliari della stessa in quanto il processo produttivo non dà origine a rifiuti: *"Il processo di produzione del cemento non origina emissioni solide, non produce scarti né rifiuti" (...)"I materiali di scarto sono solamente quelli generati dalle attività di supporto al processo produttivo, i servizi generali e manutenzione degli impianti" (da "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili – Produzione di Cemento" par.6.11).*

Sistemi di abbattimento/contenimento

Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni in atmosfera significative sono dotate di impianto di abbattimento a filtro a maniche per la depolverazione.

È in corso di completamento il passaggio da sistemi a scuotimento meccanico a sistemi a scuotimento pneumatico.

Impianti di raccolta e trattamento delle acque

Per gli scarichi idrici l'azienda ha realizzato i seguenti interventi:

- per il trattamento delle acque meteoriche del frantoio materie prime, è stato realizzato un bacino di contenimento, non impermeabilizzato, che permette ai solidi trascinati di sedimentare e separarsi dall'acqua;
- è stata rifatta la rete di raccolta delle acque meteoriche del piazzale di sosta esterno allo stabilimento; cautelativamente è stato realizzato un trattamento della prima pioggia con sfangatura e disoleazione. Al fine di evitare una inutile portata da trattare, è stata altresì realizzata una delimitazione mediante cordonate, delle acque meteoriche ricadenti sul manto stradale che conduce all'abitato di Fanna dal resto del piazzale.
- Le acque reflue domestiche (servizi igienici e mensa) dell'intero stabilimento sono state raccolte e convogliate ad un depuratore biologico fuori terra che garantisce le seguenti fasi di trattamento:
 - Grigliatura fine
 - Denitrificazione
 - Ossidazione
 - Sedimentazione finale con ricircolo dei fanghi
 - Estrazione ed accumulo dei fanghi di supero

La gestione del depuratore comprensiva delle analisi e dell'asportazione del rifiuto prodotto, è affidata ad una ditta esterna.

Interventi di insonorizzazione

Le maggiori sorgenti di rumore sono collocate all'interno di fabbricati. I più recenti sono stati costruiti con tecniche atte a ridurre la trasmissione del rumore verso l'esterno (fabbricato "Cotto 3" e nuovo fabbricato carbone).

Sono stati inoltre eseguiti nel tempo lavori di insonorizzazione: barriere antirumore (raffreddatore aria griglia, e fabbricato reparto crudo), insonorizzazioni camini (E3, E4).

Emissioni al suolo

La tipologia di attività svolte nello stabilimento e la pavimentazione dei suoli escludono la possibilità di emissioni significative al suolo nelle normali condizioni di operatività.



Art. 3 - L'Allegato B, al decreto n. 1959 del 16 ottobre 2008, modificato con il decreto n. 1925 del 7 ottobre 2009, sostituito con l'articolo 3 del decreto n. 3214 del 15 dicembre 2010 e con l'articolo 3 del decreto n. 980 del 12 maggio 2011, viene ulteriormente sostituito dal seguente:

ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento di un impianto destinato alla produzione di clinker - cemento - in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno) di cui al punto 3.1 dell'allegato I al d.lgs medesimo, sito in Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2, viene rilasciata a favore della Società Cementizillo S.p.a. con sede legale in Padova, via Carlo Cassan, 10, a condizione che il gestore dell'impianto stesso rispetti le seguenti prescrizioni:

Emissioni in atmosfera

Punti di emissione	Limiti
E1 e E2 (frantoio MP)	Polveri totali: 20 mg/Nm ³
E3 (preparazione farina)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E4 (trasporto farina)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E4B (forno Dopol+mulino crudo)	Si veda il paragrafo dedicato seguente
E5 (raffreddamento clinker)	Polveri totali: 30 mg/ Nm ³
E6 (macinazione 1 carbone)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E7 (trasporto polverino silo 1)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E8 (trasporto polverino silo 2)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E9 e E10 (trasporto clinker)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E13 (trasporto clinker alimentazione mulini)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E16 (macinazione cotto mulino 1)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E16B (trasporto ceneri leggere)	Polveri totali: 20 mg/Nm ³
E17 (silo 1)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E18 (silo 2)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E19 (silo 3)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E20 (silo 4)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³

E21 (estrazione carico silo 5)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E22 (estrazione da silo 5)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E23 (trasporto prodotti finiti)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E24 (estrazione, carico cemento silo 1)	Polveri totali: 10 mg/ Nm ³
E25 (estrazione /carico sili deposito)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E27 (trasporto sacchi calce e cemento + insaccaggio 2)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E28 (caldaie olio diatermico da 1,86 MW, olio combustibile denso)	Polveri totali: 150 mg/ Nm ³ Ossidi di zolfo: 1700 mg/ Nm³ Ossidi di azoto: 500 mg/ Nm³
E33 (servizi cotto 3)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E34 (depolverazione mulino macinazione cotto 3)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E35 (trasporto e carico clinker)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E36 (silo macinazione carbone)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E37 (trasporto polverino silo 3)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E38 (trasporto polverino silo 4)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E39 (silo materiali sostitutivi)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E40 (pallettizzatrice insacco)	Polveri totali: 10 mg/ Nm ³
E41 (Elevatore clinker)	Polveri totali: 10 mg/ Nm ³
E42 (silo solfato ferroso)	Polveri totali: 10 mg/ Nm ³
E43 (filtri a servizio del capannone di stoccaggio del CDR-Q)	Polveri totali: 10 mg/ Nm ³
E44 (filtri a servizio del capannone di stoccaggio del CDR-Q)	Polveri totali: 10 mg/ Nm ³

Prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- c) Il posizionamento delle prese di campionamento deve essere realizzato in conformità a quanto previsto dalle norme UNI 10169 del maggio 2001 e UNI EN 13284-1 del gennaio 2003. I punti di campionamento devono essere resi accessibili in modo agevole e sicuro qualunque sia la dotazione fissa o mobile utilizzata secondo quanto previsto dalle predette norme UNI.
- d) I condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto, con sbocco rivolto entro il perimetro della proprietà.
- e) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.

- f) la Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

Per quel che attiene i punti di emissione 43 e 44 relativi al capannone di stoccaggio CDR-Q, si applicano le seguenti prescrizioni:

1. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio gli impianti relativi ai punti di emissione E43 e E44, la Società dovrà darne comunicazione alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato, all'ARPA Dipartimento di Pordenone ed all'ASS n. 6.
2. Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone ed all'ASS n. 6 la data di messa a regime degli impianti.
3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui ai precedenti punti i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
4. Qualora si verifici un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
5. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
6. La Società predispose un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
7. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti o odorigeni, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri e di odori.
8. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
9. A seguito della messa a regime dei nuovi impianti, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi (punti di emissione **E43** e **E44**).
10. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;
11. I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa.

La Società CEMENTIZILLO SPA effettuerà, successivamente alla costruzione e all'utilizzo del capannone di stoccaggio del CDR-Q, una campagna olfattometrica per il controllo delle sostanze odorigene, qualora si verificasse la presenza di odori molesti.

Punto di emissione E4b (forno + molino crudo).

Devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione:

A) UTILIZZO DI COMBUSTIBILI TRADIZIONALI

E4b (forno + molino crudo)	
<i>Valori normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %</i>	
Polveri totali	30 mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili (esprese come Carbonio Organico Totale)	50 mg/Nm ³
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	30 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (NO ₂)	1400 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (SO ₂)	400 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	1000 mg/Nm ³
Sommatoria metalli pesanti (As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V) [1]	0.5 mg/Nm ³
Cadmio + Tallio ed i loro composti [1]	0.05 mg/Nm ³
Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) [1]	0.05 mg/Nm ³
Policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) [2]	0.1 ng/ Nm ³
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) [2]	0.01 mg/Nm ³
Policlorodibenzofenili (PCB)	0.5 mg/Nm ³
[1] valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 h per i metalli [2] valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 h <i>Valori normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %</i>	

Devono essere controllati attraverso il **sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)** i seguenti parametri/sostanze a camino:

- portata e temperatura Ossigeno, Anidride Carbonica, vapor acqueo;
- Polveri totali, Ossidi di azoto, Ossidi di zolfo, Monossido di Carbonio, Sostanze Organiche Volatili, Composti inorganici del Cloro.

Devono essere effettuati gli autocontrolli periodici **almeno una volta all'anno** per determinare le concentrazioni nell'effluente gassoso delle seguenti sostanze:

- Sommatoria metalli pesanti (As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V);
- Cadmio + Tallio ed i loro composti;
- Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg);
- Policlorodibenzodiossine (PCDD) e Policlorodibenzofurani (PCDF);
- Policlorodibenzofenili (PCB);
- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

Per la verifica di conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione si deve far riferimento a quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

B) UTILIZZO DI CDR-Q

Per il punto di emissione **E4b (forno + molino crudo)** devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione in atmosfera (previsti dall'allegato 2 punto 2 del D.Lgs. 133/2005 e s.m.i. con le relative modalità di calcolo e valutazione).

I valori limite totali di emissione **come media giornaliera** sono quelli di seguito individuati:

E4b (forno + molino crudo) <i>Valori medi giornalieri normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %</i>	
Polveri totali	30 mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili (espresse come Carbonio Organico Totale)	50 mg/Nm ³
Composti inorganici del Fluoro (espresi come HF)	1 mg/Nm ³
Composti inorganici del Cloro (espresi come HCl)	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (SO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	800 mg/Nm ³
Sommatoria metalli pesanti (As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V) [1]	0.5 mg/Nm ³
Cadmio + Tallio ed i loro composti [1]	0.05 mg/Nm ³
Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) [1]	0.05 mg/Nm ³
Policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) [2]	0.1 ng/ Nm ³
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) [2]	0.01 mg/Nm ³
Policlorodibenzofenili (PCB)	0.5 mg/Nm ³
[1] valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 h per i metalli [2] valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 h <i>Valori normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %</i>	

Devono essere controllati attraverso il **sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)** i seguenti parametri/sostanze a camino:

- portata e temperatura, Ossigeno, Anidride Carbonica, vapor acqueo;
- Polveri totali, Ossidi di azoto, Ossidi di zolfo, Monossido di Carbonio, Sostanze Organiche Volatili, Composti inorganici del Cloro.

Durante il primo mese di alimentazione del CDR-Q al forno, dovranno essere effettuati **una volta alla settimana** gli autocontrolli periodici per determinare le concentrazioni nell'effluente gassoso delle seguenti sostanze:

- Composti inorganici del Fluoro (espresi come HF);
- Sommatoria metalli pesanti (As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V);
- Cadmio + Tallio ed i loro composti;
- Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg);
- Policlorodibenzodiossine (PCDD) e Policlorodibenzofurani (PCDF);
- Policlorodibenzofenili (PCB);
- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

Successivamente al primo mese di alimentazione del CDR-Q, gli autocontrolli per determinare le concentrazioni nell'effluente gassoso delle sostanze sopra elencate dovrà essere eseguito **con frequenza quadrimestrale**.

Per la verifica di conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione si deve far riferimento a quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel D.Lgs. 133/2005 e s.m.i.

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL PUNTO DI EMISSIONE E4b

1. La società, almeno 15 giorni prima del primo utilizzo del CDR-Q, deve darne comunicazione alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 e al comune di Fanna.
2. Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in un mese dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone ed all'ASS n. 6 la data di messa a regime degli impianti.
3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui ai precedenti punti i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate.
4. La società, dalla data di messa a regime dell'impianto di alimentazione del CDR-Q al forno, è tenuta al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste nel paragrafo **B) UTILIZZO DI CDR-Q**.
5. In caso di interruzione dell'utilizzo del CDR-Q, dalla giornata successiva all'interruzione e fino alla ripresa dell'utilizzo del CDR-Q, la Società dovrà rispettare i limiti previsti al paragrafo **A) UTILIZZO DI COMBUSTIBILI TRADIZIONALI**.
6. In caso di modifica del combustibile, la Società dovrà darne comunicazione alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 e al comune di Fanna.
7. E' vietato alimentare CDR-Q all'impianto nei periodi di avvio e fermo impianto e, in ogni caso, quando l'alimentazione della miscela cruda (farina) è inferiore al minimo tecnico dell'impianto.
8. Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, deve essere interrotta l'alimentazione di CDR-Q all'impianto; inoltre l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
9. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
10. La Società predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
11. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti o odorigeni, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri e di odori.
12. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

Scarichi idrici

Scarico n. 13 su Rio Fontanelle e scarico sul suolo di acque reflue provenienti dalla zona frantoio dell'area di cava.

1. Lo scarico delle acque reflue può avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i punti di misurazione degli scarichi sono fissati in corrispondenza
 - dello scarico generale n. 13, subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore;
 - degli scarichi parziali, posti subito a valle dei due disoleatori n. 2 e n. 3, rispettivamente scarichi parziali S2 ed S3;
 - dello scarico parziale proveniente dal trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale del deposito carbone (scarico parziale S1);
 - scarico parziale delle acque di troppo pieno relative al circuito di raffreddamento (scarico parziale S4).

- b) in tali punti, gli scarichi, anche parziali, devono essere resi accessibili
- per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza)
 - in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
- c) deve essere rispettata, per lo scarico generale n. 13 e per gli scarichi parziali, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza;
- d) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
- e) deve essere rispettata, per le acque reflue provenienti dalla zona frantoio materie prime, quanto previsto dall'art. 103 comma 1 lettera d) e comma 3 (per le sostanze pericolose) del D.Lgs 152/06.
- f) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
- g) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
- h) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario.
2. Per quanto non citato dal provvedimento autorizzativo, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della autorizzazione.
3. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.

Scarico n. 14: lo scarico dovrà rispettare la disciplina vigente per recapiti in acque superficiali di scarichi domestici di cui al D.Lgs. 152/06.

Dovrà essere ispezionabile per controlli da parte degli organi preposti.

E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato il servizio.

Rifiuti

Presso il cementificio possono essere recuperati i rifiuti, elencati nelle seguenti tabelle I e II, relative alle operazioni R1, R5 e R13 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006:




TABELLA 1 - RIFIUTI NON PERICOLOSI RECUPERATI

Denominazione Residuo	D.M. 5/2/98 All. 1 n° classific.	Codice CER	Recupero max (t/anno) DM 186/2006, Allegato 4	Attività R5 Quantità recuperata presunta (t/anno)	Messa in riserva max (t)
Scaglie e laminazioni di stampaggio	5.14	10 02 10 12 01 01 12 01 02	15.000	11.000	2.500
Rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	7.8	16 11 06	2.700	500	500
Detriti di perforazione	7.14	17 05 04	10.000	500	1.000
Fanghi di trattamento acque di processo	12.8	10 01 21 19 08 14	1.620	300	200
Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	12.11	12 01 15 10 02 12	5.000	300	200
Fanghi di abbattimento polveri da lavorazione terre per fonderie di metalli ferrosi	12.12	10 02 14 10 02 15	200	300	200
Fanghi di impianti di decantazione chiarificazione e decarbonatazione acque	12.13	19 09 02 19 08 02	25.000	300	200
Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	12.14	06 05 03	1.000	300	100
Ceneri dalla combustione di carbone e lignite	13.1	10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 15 10 01 17	165.000	96.000	1.200
Ceneri dalla combustione di fanghi di cartiera	13.2	10 01 15 10 01 17	20.000	5.000	600
Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	13.6	10 12 10 10 01 05 06 11 01	40.000	11.000	175


TABELLA II – CDR-Q

Denominazione	Classificazione	Codice CER	Quantità massima recuperata t/anno
Combustibile derivato da rifiuti (CDR – Q)	DM 5/2/98 Allegato 2 Suballegato 1	19 12 10	29.700

La garanzia finanziaria in essere, prevista dalla L.R. 30/87 e determinata in base a quanto disposto dal regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. n. 502/91, deve essere aggiornata fino alla concorrenza dell'importo di € 445.779,35.


Art. 4 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei citati decreti n. 1959/2008, n. 1925/2009, n. 3214/2010 e n. 980/2011.

Trieste, **27 MAR. 2013**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini



 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 980

STINQ - PN/AIA/12-1

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Abrogazione dell'articolo 8 del decreto n. 1959 del 16 ottobre 2008 e aggiornamento, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, della modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 3214 del 15 dicembre 2010.

Società CEMENTIZILLO S.P.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto n. 1959 del 16 ottobre 2008, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale è stata concessa, alla Società CEMENTIZILLO S.P.A. con sede legale in Padova, via Carlo Cassan, 10, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto di cui al punto 3.1, dell'Allegato I al decreto legislativo medesimo (Impianti destinati alla produzione di clinker – cemento – in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno), sito in Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1925 del 7 ottobre 2009, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 1959/2008;

Visto il decreto n. 3214 del 15 dicembre 2010 del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, con il quale è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1959/2008, come modificata con il decreto n. 1925/2009;

Considerato che il comma 32, dell'articolo 4, della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 24, ha abrogato l'articolo 29 della legge regionale 7 settembre 19897, n. 30, determinando la cessazione dell'obbligo di nomina del responsabile della gestione dell'impianto munito di abilitazione regionale;

Atteso che la Società ha già adempiuto alla prescrizione contenuta nell'Allegato B, Scarichi idrici, al decreto n. 1959 del 16 ottobre 2008, come modificato dal decreto n. 1925 del 7 ottobre 2009 e sostituito dal decreto n. 3214 del 15 dicembre 2010, che qui di seguito si riporta:

“Entro sei mesi da ricevimento del presente decreto la Società dovrà presentare una proposta progettuale per dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto h).”

Vista la nota prot. n. 216/2010 p. BUR/gf del 22 dicembre 2010, con la quale la Società Cementizillo S.p.a. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-novies del decreto legislativo 152/2006, le modifiche da apportare;

Considerato che le modifiche di cui alla succitata comunicazione consistono nell'inserimento del nuovo codice CER 10.01.01 – Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04), inquadrabile nella tipologia 13.1 del Suballegato 1, all'Allegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

Considerato che la Società Cementizillo S.p.a. è già stata autorizzata al recupero di altri rifiuti appartenenti alla citata tipologia 13.1, come da ultimo riportato nella Tabella I – RIFIUTI NON PERICOLOSI RECUPERATI, dell'Allegato B, al decreto n. 3214 del 15 dicembre 2010;

Vista la nota prot. n. STINQ – 208 – PN/AIA/12-1 del 4 gennaio 2011, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società Cemetizillo S.p.a. la non sostanzialità, ai sensi dell'articolo 268, del decreto legislativo 152/2006, delle modifiche proposte;

Vista la nota prot. n. 19/2011 p. BUR/dt del 25 gennaio 2011, con la quale la Società ha

trasmesso la quietanza di pagamento relativa alla tariffa istruttoria per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. STINQ – 5948 – PN/AIA/12-1 del 14 febbraio 2011, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Fanna, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale", copia di tutta la documentazione relativa alle modifiche di cui sopra, fornita dalla Società;

- invitato gli Enti coinvolti ad assumere, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, le determinazioni di competenza, specificando che, decorso tale termine in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto all'emanazione del relativo atto;

Preso atto che il Comune di Fanna ha espresso, con nota prot. n. 1162 del 18 marzo 2011, parere negativo in merito alle modifiche all'AIA di cui alla nota della Società datata 22 dicembre 2010;

Considerato che il parere del Comune di Fanna risulta privo di alcuna motivazione e non è comunque vincolante ai fini dell'emanazione dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 2011.0027672 del 30 marzo 2011, con la quale la Provincia di Pordenone ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche relative all'inserimento nell'autorizzazione integrata ambientale del nuovo codice CER 10.01.01, rientrando lo stesso tra quelli previsti nella tipologia 13.1 del D.M. 5 febbraio 1998, già autorizzata presso l'impianto;

Preso atto che l'ARPA FVG, l'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale", hanno ritenuto di non assumere alcuna determinazione riguardo alle modifiche proposte dalla Società;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di:

1) abrogare l'articolo 8 del decreto n. 1959 del 16 ottobre 2008, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

2) procedere, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, all'aggiornamento della modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 3214 del 15 dicembre 2010;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni in premessa indicate, è abrogato l'articolo 8 del decreto n. 1959 del 16 ottobre 2008, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Art. 2 - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società CEMENTIZILLO S.P.A. con sede legale in Padova, via Carlo Cassan, 10, con il decreto n. 3214 del 15 dicembre 2010, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Art. 3 - L'Allegato B, al decreto n. 1959 del 16 ottobre 2008, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, come modificato con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1925 del 7 ottobre 2009 e sostituito con il decreto n. 3214 del 15 dicembre 2010 del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, viene ulteriormente sostituito dal seguente:

ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento di un impianto destinato alla produzione di clinker - cemento - in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno) di cui al punto 3.1 dell'allegato I al d.lgs medesimo, sito in Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2, viene rilasciata a favore della Società Cementizillo S.p.a. con sede legale in Padova, via Carlo Cassan, 10, a condizione che il gestore dell'impianto stesso rispetti le seguenti prescrizioni:

Emissioni in atmosfera

Punti di emissione	Limiti
E1 e E2 (frantoio MP)	Polveri totali: 20 mg/Nm ³
E3 (preparazione farina)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E4 (trasporto farina)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E4B (forno Dopol+mulino crudo)	Si veda il paragrafo dedicato seguente
E5 (raffreddamento clinker)	Polveri totali: 30 mg/ Nm ³

E6 (macinazione 1 carbone)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E7 (trasporto polverino silo 1)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E8 (trasporto polverino silo 2)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E9 e E10 (trasporto clinker)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E13 (trasporto clinker alimentazione mulini)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E16 (macinazione cotto mulino 1)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E16B (trasporto ceneri leggere)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E17 (silo 1)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E18 (silo 2)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E19 (silo 3)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E20 (silo 4)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E21 (estrazione carico silo 5)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E22 (estrazione da silo 5)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E23 (trasporto prodotti finiti)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E24 (estrazione, carico cemento silo 1)	Polveri totali: 10 mg/ Nm ³
E25 (estrazione / carico sili deposito)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E27 (trasporto sacchi calce e cemento + insaccaggio 2)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E28 (caldaie olio diatermico da 1,86 MW, olio combustibile denso)	Polveri totali: 150 mg/ Nm ³ Ossidi di zolfo: 1700 mg/ Nm³ Ossidi di azoto: 500 mg/ Nm³
E33 (servizi cotto 3)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E34 (depolverazione mulino macinazione cotto 3)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E35 (trasporto e carico clinker)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E36 (silo macinazione carbone)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E37 (trasporto polverino silo 3)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E38 (trasporto polverino silo 4)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E39 (silo materiali sostitutivi)	Polveri totali: 20 mg/ Nm ³
E40 (pallettizzatrice insacco)	Polveri totali: 10 mg/ Nm ³
E41 (Elevatore clinker)	Polveri totali: 10 mg/ Nm ³
E42 (silo solfato ferroso)	Polveri totali: 10 mg/ Nm ³
E43 (filtri a servizio del capannone di stoccaggio del CDR-Q)	Polveri totali: 10 mg/ Nm ³
E44 (filtri a servizio del capannone di stoccaggio del CDR-Q)	Polveri totali: 10 mg/ Nm ³

Prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

- b) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- c) Il posizionamento delle prese di campionamento deve essere realizzato in conformità a quanto previsto dalle norme UNI 10169 del maggio 2001 e UNI EN 13284-1 del gennaio 2003. I punti di campionamento devono essere resi accessibili in modo agevole e sicuro qualunque sia la dotazione fissa o mobile utilizzata secondo quanto previsto dalle predette norme UNI.
- d) I condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto, con sbocco rivolto entro il perimetro della proprietà.
- e) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.

- f) la Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

Per quel che attiene i punti di emissione 43 e 44 relativi al capannone di stoccaggio CDR-Q, si applicano le seguenti prescrizioni:

1. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio gli impianti relativi ai punti di emissione E43 e E44, la Società dovrà darne comunicazione alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato, all'ARPA Dipartimento di Pordenone ed all'ASS n. 6.
2. Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone ed all'ASS n. 6 la data di messa a regime degli impianti.
3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui ai precedenti punti i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
4. Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
5. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
6. La Società predispose un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
7. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti o odorigeni, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri e di odori.

8. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
9. A seguito della messa a regime dei nuovi impianti, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi (punti di emissione **E43** e **E44**).
10. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;
11. I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa.

La Società CEMENTIZILLO SPA effettuerà, successivamente alla costruzione e all'utilizzo del capannone di stoccaggio del CDR-Q, una campagna olfattometrica per il controllo delle sostanze odorogene, qualora si verificasse la presenza di odori molesti.

Punto di emissione E4b (forno + molino crudo).

Devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione:

A) UTILIZZO DI COMBUSTIBILI TRADIZIONALI

E4b (forno + molino crudo)	
<i>Valori normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %</i>	
Polveri totali	30 mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili (esprese come Carbonio Organico Totale)	50 mg/Nm ³
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	30 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (NO ₂)	1400 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (SO ₂)	400 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	1000 mg/Nm ³
Sommatoria metalli pesanti (As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V) [1]	0.5 mg/Nm ³
Cadmio + Tallio ed i loro composti [1]	0.05 mg/Nm ³
Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) [1]	0.05 mg/Nm ³
Policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) [2]	0.1 ng/ Nm ³
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) [2]	0.01 mg/Nm ³
Policlorodibenzofenili (PCB)	0.5 mg/Nm ³
[1] valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 h per i metalli	
[2] valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 h	
<i>Valori normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %</i>	

Devono essere controllati attraverso il **sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)** i seguenti parametri/sostanze a camino:

- portata e temperatura Ossigeno, Anidride Carbonica, vapor acqueo;
- Polveri totali, Ossidi di azoto, Ossidi di zolfo, Monossido di Carbonio, Sostanze Organiche Volatili, Composti inorganici del Cloro.

Devono essere effettuati gli autocontrolli periodici **almeno una volta all'anno** per determinare le concentrazioni nell'effluente gassoso delle seguenti sostanze:

- Sommatoria metalli pesanti (As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V);
- Cadmio + Tallio ed i loro composti;
- Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg);
- Policlorodibenzodiossine (PCDD) e Policlorodibenzofurani (PCDF);
- Policlorodibenzofenili (PCB);
- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

Per la verifica di conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione si deve far riferimento a quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

B) UTILIZZO DI CDR-Q

Per il punto di emissione **E4b (forno + molino crudo)** devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione in atmosfera (previsti dall'allegato 2 punto 2 del D.Lgs. 133/2005 e s.m.i. con le relative modalità di calcolo e valutazione).

I valori limite totali di emissione **come media giornaliera** sono quelli di seguito individuati:

E4b (forno + molino crudo) <i>Valori medi giornalieri normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %</i>	
Polveri totali	30 mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili (esprese come Carbonio Organico Totale)	50 mg/Nm ³
Composti inorganici del Fluoro (espressi come HF)	1 mg/Nm ³
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (SO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	800 mg/Nm ³
Sommatoria metalli pesanti (As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V) [1]	0.5 mg/Nm ³
Cadmio + Tallio ed i loro composti [1]	0.05 mg/Nm ³
Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) [1]	0.05 mg/Nm ³
Policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) [2]	0.1 ng/ Nm ³
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) [2]	0.01 mg/Nm ³
Policlorodibenzofenili (PCB)	0.5 mg/Nm ³
[1] valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 h per i metalli [2] valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 h <i>Valori normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %</i>	

Devono essere controllati attraverso il **sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)** i seguenti parametri/sostanze a camino:

- portata e temperatura, Ossigeno, Anidride Carbonica, vapor acqueo;
- Polveri totali, Ossidi di azoto, Ossidi di zolfo, Monossido di Carbonio, Sostanze Organiche Volatili, Composti inorganici del Cloro.

Durante il primo mese di alimentazione del CDR-Q al forno, dovranno essere effettuati **una volta alla settimana** gli autocontrolli periodici per determinare le concentrazioni nell'effluente gassoso delle seguenti sostanze:

- Composti inorganici del Fluoro (espressi come HF);
- Sommatoria metalli pesanti (As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V);
- Cadmio + Tallio ed i loro composti;

- Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg);
- Policlorodibenzodiossine (PCDD) e Policlorodibenzofurani (PCDF);
- Policlorodibenzofenili (PCB);
- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

Successivamente al primo mese di alimentazione del CDR-Q, gli autocontrolli per determinare le concentrazioni nell'effluente gassoso delle sostanze sopra elencate dovrà essere eseguito **con frequenza quadrimestrale**.

Per la verifica di conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione si deve far riferimento a quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel D.Lgs. 133/2005 e s.m.i.

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL PUNTO DI EMISSIONE E4b

1. La società, almeno 15 giorni prima del primo utilizzo del CDR-Q, deve darne comunicazione alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 e al comune di Fanna.
2. Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in un mese dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone ed all'ASS n. 6 la data di messa a regime degli impianti.
3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui ai precedenti punti i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate.
4. La società, dalla data di messa a regime dell'impianto di alimentazione del CDR-Q al forno, è tenuta al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste nel paragrafo **B) UTILIZZO DI CDR-Q.**
5. In caso di interruzione dell'utilizzo del CDR-Q, dalla giornata successiva all'interruzione e fino alla ripresa dell'utilizzo del CDR-Q, la Società dovrà rispettare i limiti previsti al paragrafo **A) UTILIZZO DI COMBUSTIBILI TRADIZIONALI.**
6. In caso di modifica del combustibile, la Società dovrà darne comunicazione alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 e al comune di Fanna.
7. E' vietato alimentare CDR-Q all'impianto nei periodi di avvio e fermo impianto e, in ogni caso, quando l'alimentazione della miscela cruda (farina) è inferiore al minimo tecnico dell'impianto.
8. Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, deve essere interrotta l'alimentazione di CDR-Q all'impianto; inoltre l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
9. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
10. La Società predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
11. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti o odorigeni, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri e di odori.
12. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

Scarichi idrici

Scarico n. 13 su Rio Fontanelle e scarico sul suolo di acque reflue provenienti dalla zona frantoio dell'area di cava.

1. Lo scarico delle acque reflue può avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i punti di misurazione degli scarichi sono fissati in corrispondenza
 - dello scarico generale n. 13, subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore;

- degli scarichi parziali, posti subito a valle dei due disoleatori n. 2 e n.3, rispettivamente scarichi parziali S2 ed S3;
 - dello scarico parziale proveniente dal trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale del deposito carbone (scarico parziale S1);
 - scarico parziale delle acque di troppo pieno relative al circuito di raffreddamento (scarico parziale S4).
- b) in tali punti, gli scarichi, anche parziali, devono essere resi accessibili
- per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza)
 - in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
- c) deve essere rispettata, per lo scarico generale n. 13 e per gli scarichi parziali, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza;
- d) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
- e) deve essere rispettata, per le acque reflue provenienti dalla zona frantoio materie prime, quanto previsto dall'art. 103 comma 1 lettera d) e comma 3 (per le sostanze pericolose) del D.Lgs 152/06.
- f) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
- g) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
- h) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario.
2. Per quanto non citato dal provvedimento autorizzativo, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della autorizzazione.
3. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.

Scarico n. 14: lo scarico dovrà rispettare la disciplina vigente per recapiti in acque superficiali di scarichi domestici di cui al D.Lgs. 152/06.

Dovrà essere ispezionabile per controlli da parte degli organi preposti.

E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato il servizio.

Rifiuti

Presso il cementificio possono essere recuperati i rifiuti, elencati nelle seguenti tabelle I e II, relative alle operazioni R1, R5 e R13 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006:

TABELLA I - RIFIUTI NON PERICOLOSI RECUPERATI

Denominazione Residuo	D.M. 5/2/98 All. 1 n° classific.	Codice CER	Recupero max (t/anno) DM 186/2006, Allegato 4	Quantità recuperata presunta (t/anno)	Messa in riserva max (t)
Scaglie e laminazioni di stampaggio	5.14	10 02 10 12 01 01 12 01 02	15.000	20.000	2.500
Rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	7.8	16 11 06	2.700	500	500
Detriti di perforazione	7.14	17 05 04	10.000	30.000	1.000
Fanghi di trattamento acque di processo	12.8	10 01 21 19 08 14	1.620	2.000	200
Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	12.11	12 01 15 10 02 12	5.000	2.000	200
Fanghi di abbattimento polveri da lavorazione terre per fonderie di metalli ferrosi	12.12	10 02 14 10 02 15	200	2.000	200
Fanghi di impianti di decantazione chiarificazione e decarbonatazione acque	12.13	19 09 02 19 08 02	25.000	2.000	200
Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	12.14	06 05 03	1.000	1.000	100
Ceneri dalla combustione di carbone e lignite	13.1	10 01 01 10 01 02 10 01 15 10 01 17	165.000	40.000	1.200
Ceneri dalla combustione di fanghi di cartiera	13.2	10 01 15 10 01 17	20.000	4.000	600
Ceneri Inceneritore	13.3	19 01 12	12.000	1.000	100
Calchi in gesso esausti	7.12	10 12 06	1.000	1.000	175
Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	13.6	10 12 10 10 01 05 06 11 01	40.000	20.000	175

TABELLA II – CDR-Q

Denominazione	Classificazione	Codice CER	Quantità massima recuperata t/anno
Combustibile derivato da rifiuti (CDR – Q)	DM 5/2/98 Allegato 2 Suballegato 1	19 12 10	29.700

La garanzia finanziaria in essere, prevista dalla L.R. 30/87 e determinata in base a quanto disposto dal regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. n. 502/91, deve essere aggiornata fino alla concorrenza dell'importo di € 445.779,35.

Trieste, **12 MAG. 2011**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Pierpaolo Gubertini